PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 15

Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004. (4)

Versione in vigore dal 26 giugno 2004, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005"

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-15-difesa-d-ufficio-e-procedimenti-civili-davanti-al-tribunale-per-i

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it